



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 75 del 27.10. 2017

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18,10 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: dott. Adamo Coppola

Consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Cianciola Emidio | 09) Cammarota Giuseppe |
| 2) Di Biasi Franco | 10) La Porta Massimo |
| 3) Pizza Monica | 11) Di Nardo Eleodoro |
| 4) D'Arienzo Maria Giovanna | 12) Buonora Maristella |
| 5) Di Filippo Giuseppe | 13) Framondino Luigi |
| 6) Crispino Francesco | 14) Comite Nicola |
| 7) Russo Gennaro | 15) Abate Agostino |
| 8) Marciano Pietro Paolo | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: CIANCIOLA - MARCIANO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi, Rosa Lampasona.

...in prosieguo di seduta

CITTA' DI AGROPOLI

AREA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Proponente: **ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO. APPROVAZIONE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO CHE:

- ad opera dell'art. 13, del D. Lgs. n. 472/1997, è stato introdotto l'istituto del ravvedimento operoso, quale strumento per contenere il contenzioso tributario e per assumere un approccio trasparente e collaborativo nei confronti dei contribuenti;
- la disposizione richiamata ha, pertanto, la duplice finalità di rendere partecipe il contribuente all'azione che gli consente di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore e, contestualmente, di costituire un rilevante strumento deflattivo del contenzioso;
- nel corso degli anni di applicazione della norma citata, il legislatore ha modificato le previsioni che afferiscono all'istituto in parola, nell'intento di agevolare il rapporto di collaborazione fra ente impositore e contribuente;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'intervento dell'art. 1, comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di Stabilità per l'anno 2015), l'istituto ha conosciuto una radicale riforma con l'inclusione di nuove fattispecie "ravvedibili" con un nuovo approccio di tax compliance;

PRESO ATTO CHE, prima delle predette modifiche, il ravvedimento operoso era applicabile in presenza dei seguenti requisiti:

- la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l'avesse commessa,
- non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche,
- non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore;

VERIFICATO CHE, nell'ottica di un nuovo rapporto che deve informare il rapporto tra cittadino ed ente impositore, le preclusioni recate dalla precedente normativa non verranno più assunte, cosicché il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di accertamento, in conformità al comportamento tenuto anche dall'Agenzia delle Entrate, stante comunque la facoltà dell'ente impositore di eseguire accessi, ispezioni, verifiche o ogni altra attività amministrativa di controllo e accertamento;

ATTESO che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

RILEVATO CHE le nuove fattispecie indicate dal richiamato art. 1, comma 637, della Legge

n. 190/2014, non sono tutte immediatamente applicabili agli enti locali, avendo il legislatore riservato l'applicazione di alcune ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;

VISTI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni, prevedendo; "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 che conferma la suddetta potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ribadisce il riconoscimento della potestà regolamentare in capo ai Comuni;

DATO ATTO, pertanto, che il Comune può introdurre le fattispecie recate dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta dalle disposizioni sopra citate, per quanto non esplicitamente previsto per gli enti locali;

RILEVATO CHE l'istituto del ravvedimento operoso ha subito un'ulteriore riforma ad opera dell'art. 16, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante "Riforma dei reati tributari";

VERIFICATO CHE l'istituto in esame consente di regolarizzare posizioni debitorie applicando sanzioni ridotte, rispetto a quelle applicabili dall'ente impositore in sede di accertamento, secondo il principio per cui, "*prima avviene la sanatoria e più contenuta sarà la sanzione da applicare*";

RILEVATO CHE, il beneficio riguarda quasi interamente la fattispecie per l'omesso/parziale versamento, a cui è applicabile la sanzione ordinaria nella misura del 30%, così come disposto dall'art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997, modificato ad opera dello stesso D. Lgs. n. 158/2015 già citato;

ATTESO CHE la misura della sanzione del 30% è ridotta della metà nel caso di versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni;

PRESO ATTO CHE le fattispecie applicabili e la relativa misura della sanzione, previste in adozione alle disposizioni normative sopra richiamate, sono le seguenti:

1. **Ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla violazione:** in questi casi la sanzione è determinata nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;
2. **Ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla violazione:** in tale ipotesi la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%;
3. **Ravvedimento intermedio fino a 90 giorni dalla violazione:** comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti, avvenuti fra il 31° e 90° giorno di ritardo;
4. **Ravvedimento lungo quando l'adempimento avviene dopo i 90**

giorni ma entro un anno: tale termine è relativo a quello previsto per la presentazione della dichiarazione o, se questa non deve essere presentata, il termine di un anno decorre dal tardivo od omesso versamento;

5. **Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva**, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una **sanzione del 4,29%**;
6. **Ravvedimento operoso oltre i due anni**, che prevede invece una **sanzioni pari al 5%**.

CONSIDERATO CHE le fattispecie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, sono applicabili ex lege, mentre le ipotesi di cui al punto 5 e 6 possono essere adottate in applicazione alla potestà regolamentare richiamata;

RILEVATO che, accordi che dovessero intervenire tra l'ente impositore ed i contribuenti, al fine di evitare il sorgere di contenzioso, comportano risparmi in termini di tempo e di risorse economiche, con il vantaggio di semplificare la fase della riscossione;

RIMARCATO che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di stime e di previsioni, alla base del bilancio dell'ente comunale;

EVIDENZIATO che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflattivi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione, in grado di semplificare gli adempimenti del contribuente e, nel contempo, riduce i tempi delle procedure che devono adottare gli addetti dell'ufficio tributi;

ATTESO che il richiamato istituto deflattivo consente, pertanto, di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente, di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

DATO ATTO CHE, le rilevanti modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso, permettendo al contribuente di sanare tutti gli anni d'imposta che possono ancora essere oggetto di accertamento da parte dell'ente impositore e, quindi, può essere applicata per tutte le violazioni fino all'epoca della prescrizione;

RITENUTO opportuno disciplinare tutte le fattispecie che possono essere adottate, in un apposito regolamento comunale che disciplina compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

PRESO ATTO che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore all'approvazione del Regolamento;

VISTO l'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire, mediante inserimento del testo degli stessi, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, il “Regolamento comunale per l’applicazione del ravvedimento operoso”, che si allega alla lettera “A” della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE ATTO CHE**, la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PROPONE ALTRESI’

Di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

Agropoli, lì 16/10/2017

L’Assessore al Bilancio,
Tributi e Patrimonio
f.to **Dott. Roberto Antonio Mutalipassi**

PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Entrate

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Agropoli, lì 16/10/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to **Biagio MOTTA**

PARERE CONTABILE: Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE.

Agropoli, lì 16/10/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott. **Giuseppe CAPOZZOLO**

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio che lascia la parola all'assessore Mutalipassi.

Questi relaziona sulla proposta deliberativa evidenziando i tratti salienti del regolamento.

In assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente invita a votare da parte dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

con voti favorevoli 15, (inclusi Cianciola intervenuto alle ore 18,18 e Marciano intervenuto alle ore 18,33, escluso Comite uscito alle ore 19,16), contrari nessuno, astenuti 1 (CACCAMO)

Delibera

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta;

-Successivamente con votazione conforme viene approvata l'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Emidio Cianciola)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 23.11.17

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 23.11.17

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi